BCC SANGRO TEATINA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Policy per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/03/2020

Sommario

1. PREMESSA 3
1.1 Obiettivo del documento 3
1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento 3
1.3 Definizioni 4
1.4 Contesto normativo di riferimento 4
2. AMBITO DI APPLICAZIONE 5
3. PROFILATURA DEL CLIENTE 6
3.1 Acquisizione di informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestioni di portafogli 7
3.2 Acquisizione di informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestioni di portafogli 8
4. QUESTIONARIO DI PROFILATURA 9
5. VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA E ADEGUATEZZA NEL CASO DI RAPPORTI COINTESTATI E DELEGHE 10
5.1 Cointestazioni 10
5.2 Profilatura nel caso di rappresentanza volontaria 11
5.3 Rappresentanti legali 11
6. TRACCIABILITA' E VALIDITA' TEMPORALE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE 12
7. CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 12
8. PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA 12
8.1 Servizio di consulenza in materia di investimenti 15
8.2 Consulenza di base 17
8.3 Consulenza avanzata 19
9. DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA 20
10. RENDICONTO PERIODICO DI ADEGUATEZZA 21
11. PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA 22
12. EXECUTION ONLY 22
13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 23
14. ALLEGATI 23

1. PREMESSA

1.1 Obiettivo del documento

La Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. "MiFID 2"), prevede un sistema di obblighi e diritti tra intermediari finanziari e clienti, modulato a seconda della tipologia di servizio di investimento prestato e/o dell'operazione realizzata, nonché della categoria di appartenenza del cliente (cliente al dettaglio, professionale e controparte qualificata).

La MiFID 2 e il Regolamento Delegato 2017/565/UE articolano la "conoscenza del cliente" e la conseguente valutazione dell'adeguatezza o appropriatezza delle operazioni e dei servizi prestati al cliente e/o da costui richiesti, in ragione del servizio d'investimento e delle caratteristiche del medesimo, secondo il seguente schema:

- ampia conoscenza del cliente e conseguente valutazione di adeguatezza, per i servizi di consulenza e di gestione di portafogli;
- ridotta conoscenza del cliente e conseguente valutazione di appropriatezza, per tutti gli altri servizi di investimento;
- possibilità, per i servizi di mera esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione di ordini in caso di strumenti non complessi, di prescindere, a specifiche e determinate condizioni, e nei limiti delle stesse, dalla conoscenza del cliente e dalla conseguente valutazione di adeguatezza e appropriatezza.

La suindicata normativa introduce con riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti, una distinzione tra due diverse modalità di prestazione dello stesso, su base indipendente o non indipendente, specificando in entrambi i casi i limiti alla percezione di incentivi e prevedendo a carico degli intermediari stringenti obblighi informativi nei confronti della clientela. Il Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. Testo unico della Finanza) ha recepito tale distinzione all'interno dell'art. 24-*bis*.

1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva, con il parere favorevole della Direzione Compliance, le politiche e le procedure formalizzate nella presente Policy e successivi aggiornamenti.

La Direzione Finanza della Capogruppo verifica l'adeguatezza della Policy e la necessità di eventuali

modifiche o integrazioni in caso di modifiche rilevanti alla normativa di riferimento.

La Policy approvata è trasmessa tempestivamente a Bcc Sangro Teatina (di seguito la "Banca"), la quale è tenuta ad adottarla alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione, apportando, su proposta della Direzione Generale, le modifiche necessarie, nelle sole parti indicate dalla Capogruppo.

Al fine di assicurare presso tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati, la Policy ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Documentale della Banca.

1.3 Definizioni

Ai fini della presente Policy si intende per:

- **cliente:** persona fisica o giuridica alla quale la Banca presta servizi di investimento o servizi accessori;
- **consulenza in materia di investimenti:** servizio di investimento concernente la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari ai sensi dall'articolo 1, comma 5-septies del T.U.F.;
- **MiFID 2 (*Markets in Financial Instruments Directive*):** Direttiva 2014/65/UE e relativa normativa di attuazione;
- **prodotto di investimento assicurativo**: si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-bis.3 del TUF e del richiamato art. 4, numero 2) del Regolamento UE/2014/1286 un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;
- **Regolamento Delegato:** il Regolamento 2017/565/UE del 25/04/2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- **strumenti finanziari:** gli strumenti di cui all'art. 1, comma 2 del T.U.F., gli altri contratti derivati e operazioni su valute individuati con regolamento dal M.E.F. nonché i contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "*roll-over*").

1.4 Contesto normativo di riferimento

In ambito europeo

- Direttiva 2014/65/UE "Markets in Financial Instruments Directive" approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014 (di seguito "MiFID 2");
- Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- ESMA – Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II, di data 06.11.2018;
- ESMA – Q&A on MiFID 2 and MiFIR investor protection topics, come tempo per tempo aggiornate.

In ambito nazionale:

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Documenti interni:

La presente Policy è letta congiuntamente con la seguente documentazione interna:
- Policy di *product governance*;
- Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini. Gestione degli ordini dei clienti;
- Policy di classificazione della clientela;
- Policy di rilevazione e gestione degli incentivi e della ricerca in materia di investimenti;
- Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy ha lo scopo di definire il processo di valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativo offerti dalla Banca.

In particolare, la presente Policy disciplina:

- l'ambito di applicazione e il processo di valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza;
- le modalità di acquisizione delle informazioni dai clienti;
- il processo seguito dalla Banca nella prestazione del servizio di consulenza su base non indipendente in materia d'investimenti.

3. PROFILATURA DEL CLIENTE

La Banca acquisisce dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di adeguatezza o di appropriatezza in relazione ai servizi prestati (c.d. profilatura del cliente).

In particolare, qualora presti servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli la Banca effettua la "valutazione di adeguatezza" volta ad accertare l'idoneità dell'operazione consigliata (nell'ambito del servizio di consulenza) o da realizzare (nell'ambito del servizio di gestione) rispetto a:

- conoscenza ed esperienza del cliente;
- obiettivi di investimento del cliente e sua tolleranza al rischio;
- situazione finanziaria del cliente e capacità dello stesso di sostenere le perdite.

Nei casi in cui presti servizi finanziari diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli (ossia servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento e negoziazione per conto proprio) la Banca verifica che il cliente possieda un livello di conoscenza ed esperienza appropriato per investire negli strumenti finanziari oggetto dell'operazione[1].

Si riporta di seguito uno schema che rappresenta la tipologia di valutazione richiesta dalla normativa per ciascun servizio di investimento prestato dalla Banca.

Servizio di investimento	Appropriatezza	Adeguatezza
• Consulenza in materia di investimenti	✗	✓
• Gestione di portafogli	✗	✓
• Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di Ordini per conto dei clienti	✓	✗
• Negoziazione per conto proprio	✓	✗
• Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente	✓	✗
• Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente	✓	✗

La Banca acquisisce le informazioni per la profilatura sottoponendo al cliente o potenziale cliente uno tra i questionari di cui al successivo paragrafo 4.

I questionari sono redatti allo scopo di consentire un'agevole comprensione delle domande

[1] Qualora tali servizi vengano prestati congiuntamente al servizio di consulenza deve essere effettuata la valutazione di adeguatezza dell'operazione anziché quella di appropriatezza dello stesso.

formulate, con l'obiettivo di evitare incomprensioni, imprecisioni, ambiguità o eccessivi tecnicismi. La Banca tiene conto dei più comuni errori interpretativi che possano inficiare le risposte date dai potenziali investitori e alterare, conseguentemente, l'analisi della loro conoscenze, situazione finanziaria e obiettivi d'investimento.

La Banca informa i clienti dell'obbligatorietà di provvedere alla valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza al fine di fornire strumenti finanziari o servizi idonei alle loro esigenze e caratteristiche. Fornisce loro, inoltre, informazioni chiare in merito alle finalità della profilatura, così da assicurare che gli stessi comprendano le ragioni per le quali vengono richieste determinate informazioni e l'importanza rivestita dal fatto che queste risultino il più possibile aggiornate, accurate e complete.

3.1 Acquisizione di informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestioni di portafogli

Al fine di raccomandare, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli, servizi di investimento e strumenti finanziari adeguati al cliente o potenziale cliente, la Banca ottiene dagli stessi le informazioni necessarie in merito:

- ai dati anagrafici;
- alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo di prodotto o di servizio, con particolare riguardo a:
    a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
    b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
    c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.

- alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite, prendendo in considerazione in particolare i dati sulla fonte e consistenza:
    a) del reddito del cliente;
    b) del suo patrimonio complessivo, compresi gli *asset* liquidi;
    c) dei suoi investimenti, beni immobili ed impegni finanziari regolari.
- informazioni in merito agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, prendendo in considerazione:
    a) i dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento;
    b) le sue preferenze in materia di rischio;

c) il suo profilo di rischio;
d) le finalità dell'investimento.

Le informazioni di cui sopra vengono fornite direttamente dai clienti o potenziali clienti e sono volte a comprendere le loro esigenze e obiettivi d'investimento. Qualora nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottenga le suddette informazioni (ad esempio, dinnanzi all'eventuale rifiuto del cliente di fornire le informazioni sul proprio profilo), o qualora tali informazioni risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete, la Banca si astiene dal prestare il servizio al cliente.

La Banca può presumere che i clienti professionali possiedano le necessarie esperienze e conoscenze relative a un prodotto, servizio od operazione per i quali è stato classificato come cliente professionale e che sia, altresì, finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi d'investimento compatibili con i suoi obiettivi d'investimento nel caso in cui si tratti di cliente professionale di diritto.

Conseguentemente, per i clienti professionali, la valutazione di adeguatezza da operarsi in connessione con la prestazione del servizio di consulenza/gestione potrà essere parzialmente semplificata rispetto a quella da effettuarsi nei confronti dei clienti al dettaglio. Tale semplificazione potrà essere ancora maggiore nell'ipotesi di servizio di consulenza prestato al cliente professionale di diritto in quanto potrà essere potenzialmente limitata alla sola valutazione degli obiettivi di investimento dello stesso.

3.2 Acquisizione di informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestioni di portafogli

La Banca, quando presta servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiede al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se gli stessi siano appropriati per il cliente o potenziale cliente.

Sulla base di tali informazioni, la Banca deve verificare che il cliente disponga del livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.

A differenza di quanto precedentemente esposto, riguardo ai servizi di consulenza e di gestione dei portafogli, qualora la Banca ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, può comunque dare corso all'operazione (si pensi all'ipotesi in cui sia il cliente a

richiedere l'operazione), ma lo avverte in merito alla valutazione di non appropriatezza dell'operazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Resta fermo il diritto per la Banca di presumere che il cliente professionale abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi a quei determinati servizi di investimento, tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale. Di conseguenza la valutazione di appropriatezza per singole operazioni poste in essere da clienti professionali in relazione ai quali la Banca possieda informazioni aggiornate e complete sarà omessa.

4. QUESTIONARIO DI PROFILATURA

La Banca, per la raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza, utilizza i seguenti modelli di questionario, differenziato a seconda della tipologia di cliente o potenziale cliente al quale viene sottoposto:

1. questionario "Persone fisiche";
2. questionario "Enti", destinato ai clienti diversi dalle persone fisiche e dalle controparti bancarie;

Il cliente deve fornire risposta a tutte le sezioni del questionario al fine di consentire alla Banca di acquisire le necessarie informazioni in merito a:

- conoscenza in materia di investimenti;
- esperienza in materia di investimenti;
- situazione finanziaria, compresa la capacità a sopportare le perdite[2];
- obiettivi di investimento del cliente, compresa la tolleranza al rischio[3].

Ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui debba essere effettuata la sola valutazione di appropriatezza, è prevista la facoltà da parte del cliente di rifiutarsi di fornire le suddette informazioni.

---

[2] La capacità del cliente di sopportare le perdite è una misura oggettiva basata sulla sua situazione finanziaria ed è influenzata dai seguenti fattori:

- il patrimonio finanziario;
- un reddito elevato con una sostanziale propensione al risparmio che consente di ricostituire il capitale a fronte di una perdita di valore degli investimenti;
- un elevato grado di liquidabilità del portafoglio che consente al cliente di smobilizzare il capitale in caso di necessità;
- rilevanti impegni finanziari, come ad esempio le rate di un prestito ipotecario;
- l'orizzonte temporale dell'investimento, poiché un orizzonte più lungo consente una maggiore capacità di sopportare le perdite, in quanto c'è più tempo per compensarle.

[3] La CONSOB all'interno del *Discussion Paper* "La rilevazione della tolleranza al rischio degli investitori attraverso il questionario" (luglio 2012) definisce la tolleranza al rischio come la combinazione di preferenze di rischio definite rispetto:

1. alle caratteristiche di rischio e ritorno di uno strumento;
2. l'attitudine al rischio, basata su componenti emotive e psicologiche che impattano la percezione e le risposte al rischio di un individuo, nonché la sua capacità a prendersi rischi.

Tuttavia, al fine di consentire alla Banca di fornire raccomandazioni personalizzate di propria iniziativa e adempiere agli obblighi in materia di *product governance*, la Banca si astiene dal prestare servizi di investimento al cliente che si rifiuti di compilare anche solo una domanda del questionario, indipendentemente dalla natura giuridica del cliente stesso.

La struttura dei questionari "Persone fisiche" ed "Enti" sono riportate rispettivamente negli Allegati 1 e 2 alla presente Policy.

Le modalità, i criteri e i parametri sottesi alle metodologie di calcolo adottati dalla Banca per la profilatura della clientela sulla base delle risposte fornite nei suddetti questionari in coerenza con quanto previsto dalla presente Policy sono descritti in dettaglio nell'Allegato 6.

5. VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA E ADEGUATEZZA NEL CASO DI RAPPORTI COINTESTATI E DELEGHE

5.1 Cointestazioni

Nel caso in cui la valutazione di adeguatezza/appropriatezza abbia ad oggetto la prestazione di servizi in regime di cointestazione, sia a firma congiunta che a firma disgiunta, la Banca raccoglie le informazioni dai clienti ed effettua la relativa valutazione di adeguatezza/appropriatezza nel rispetto delle seguenti modalità:

a) cointestatari in possesso di precedente questionario

Nel caso in cui sia già in possesso di un questionario di profilatura individuale relativo a ciascuno dei cointestatari, la Banca raccoglie un ulteriore questionario relativo alla contestazione, che contiene unicamente le domande e le risposte necessarie per acquisire le informazioni relative alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento fornite congiuntamente dai cointestatari.

La valutazione di adeguatezza/appropriatezza è condotta prendendo a riferimento:

- per le informazioni su conoscenza ed esperienza il profilo individuale più basso tra quello risultanti dai questionari dei cointestatari;

- per le sezioni relative a situazione finanziaria e obiettivi di investimento, il profilo unico della cointestazione, raccolto congiuntamente tra i cointestatari.

b) cointestatari nuovi clienti

Qualora i cointestatari siano nuovi clienti della Banca, quest'ultima raccoglie per ognuno di essi un

questionario nel quale sono riportate unicamente le domande e le risposte necessarie per acquisire le informazioni sulla conoscenza e l'esperienza riferite alla posizione individuale del singolo cointestatario. Successivamente, procede all'acquisizione di un questionario relativo alla cointestazione, compilato con le modalità di cui alla lettera a) che precede.

Nel caso uno dei clienti voglia operare anche tramite una posizione monointestata si devono raccogliere le domande e le risposte necessarie ad acquisire le informazioni relative alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento. Oltre a quelle riferite a conoscenza ed esperienza.

5.2 Profilatura nel caso di rappresentanza volontaria

Nel caso di rappresentanza volontaria (delega a operare sul dossier), la Banca acquisisce un questionario di profilatura del/dei delegato/i, aggiuntivo rispetto a quello del cliente delegante, che contiene unicamente le domande e le risposte necessarie per acquisire le informazioni sulla conoscenza e l'esperienza del/dei delegato/i. La Banca acquisisce il questionario, in ogni caso, prima che il delegato inizi ad operare sul dossier.

La valutazione di adeguatezza/appropriatezza è condotta prendendo a riferimento:

- per le informazioni su esperienza e conoscenza:
    - quando ad operare è il delegato, il profilo individuale più basso tra quelli risultanti dai questionari del delegante e del/dei delegato/i;
    - quando ad operare è il delegante, il profilo individuale di quest'ultimo;

- per la situazione finanziaria e gli obiettivi d'investimento, il delegante.

5.3 Rappresentanti legali

Nel caso di rappresentanza giudiziale o legale, la Banca acquisisce un questionario di profilatura del/dei rappresentante/i, aggiuntivo rispetto a quello del cliente, che contiene unicamente le domande e le risposte necessarie per acquisire le informazioni sulla conoscenza e l'esperienza del/dei rappresentante/i.

La valutazione di adeguatezza/appropriatezza è condotta prendendo a riferimento:

- per le informazioni su esperienza e conoscenza, il profilo individuale del rappresentante. In caso di pluralità di rappresentanti, la valutazione è condotta prendendo a riferimento il profilo individuale più basso tra quelli risultanti dai questionari dei rappresentanti;
- per la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, il rappresentato.

6. TRACCIABILITA' E VALIDITA' TEMPORALE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE

Al fine di garantire la completezza della documentazione contrattuale, la Banca rilascia al cliente una copia, sottoscritta da quest'ultimo, delle risposte fornite al questionario. In caso di Enti, il questionario è sottoposto alla firma del legale rappresentante censito all'interno del rapporto.

La normativa non individua un termine di validità per le informazioni che la Banca acquisisce dai clienti finalizzate alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza delle operazioni.

Al fine di garantire la perdurante validità della base di dati acquisita dai clienti tramite gli appositi questionari e, di conseguenza, dei processi di valutazione dell'appropriatezza/adeguatezza si ritiene opportuno valutare la necessità di aggiornamento periodico delle informazioni con cadenza proporzionata al profilo del cliente e, comunque, almeno ogni 3 anni. In ogni caso la Banca raccoglie un nuovo questionario decorsi 5 anni dalla compilazione del precedente, salvo che le informazioni contenute nello stesso debbano considerarsi manifestamente infondate.

7. CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Il processo di valutazione di adeguatezza e appropriatezza è basato non solo su un'attenta profilatura dei clienti, ma anche su una rigorosa mappatura degli strumenti finanziari. La mappatura degli strumenti ha la finalità di assegnare a ciascuno di essi degli indicatori di complessità e rischio (rischio emittente/controparte, rischio di mercato, rischio di liquidità). Tali elementi costituiscono il necessario *set* informativo riportato nell'anagrafica di ciascuno strumento finanziario.

Per il dettaglio della classificazione della complessità e dei rischi degli strumenti finanziari si rimanda alla Policy per la definizione degli indicatori MiFID degli strumenti finanziari di Cassa Centrale.

8. PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA

La Banca nella valutazione di adeguatezza adotta un approccio di tipo multivariato evitando il ricorso a meccanismi di autovalutazione da parte del cliente stesso.

Tale valutazione deve scaturire da un raffronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del cliente e, dall'altro, a quelle del prodotto, non limitandosi, quindi, a un mero raffronto di un indice sintetico.

La Banca applicando le metodologie descritte nell'Allegato 3 alla presente Policy assicura che, prima di effettuare un'operazione oggetto di una raccomandazione personalizzata o un investimento nell'ambito di un portafoglio gestito, effettua:

- una valutazione delle possibili scelte di investimento, tenendo conto dei costi e della complessità di potenziali prodotti finanziari alternativi (cd. valutazione di equivalenza);
- un'analisi dei costi e dei benefici attesi dal cambiamento negli investimenti del cliente, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente (c.d. operazioni di switch), in modo da poter essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici attesi del cambiamento sono maggiori dei relativi costi.

Tali valutazioni sono effettuate sulla base delle seguenti logiche:

- consulenza di base: la valutazione è effettuata per ogni cliente e per ogni singola operazione raccomandata;
- consulenza avanzata e gestioni di portafoglio: la Banca nel prestare tali servizi adotta delle strategie di portafoglio comuni e propone dei modelli di investimento applicati a più clienti con il medesimo profilo di investimento, effettuando il processo di valutazione su costi e complessità per prodotti equivalenti o di analisi di costi e benefici legati a un'operazione di switch a un livello più alto o centralmente.

La banca non effettua il servizio di consulenza avanzata e gestioni di portafoglio.

Il personale della Banca che fornisce alla clientela informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi d'investimento o servizi accessori e quello che presta la consulenza in materia di investimenti dispone delle competenze e conoscenze idonee a porre in essere tali tipi di attività.

La Banca assicura, altresì, che anche il personale che non sia a diretto contatto con i clienti ma che sia, comunque, coinvolto nella valutazione di adeguatezza possieda le qualifiche, conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle mansioni attribuite.

Nel valutare l'adeguatezza di un'operazione la Banca procede a una valutazione separata dei vari parametri che concorrono a determinare quale sia il profilo del cliente sulla base delle informazioni acquisite tramite gli appositi questionari, delle caratteristiche e del grado di rischiosità e complessità degli strumenti finanziari.

I parametri impiegati ai fini della profilatura della clientela sono i seguenti:

- conoscenza della tipologia dello strumento finanziario;
- esperienza in materia di servizi di investimento;
- situazione finanziaria, compresa la capacità di sostenere le perdite;

- obiettivi di investimento, compresa la tolleranza al rischio.

Gli indicatori utilizzati per definire il grado di rischiosità e complessità del singolo prodotto finanziario sono i seguenti:

- complessità dello strumento finanziario;
- rischio emittente /controparte;
- rischio di mercato;
- rischio di liquidità;
- rischio di concentrazione.

I parametri descritti concorrono ad individuare gli strumenti finanziari oggetto del servizio di investimento che risultano appropriati/adeguati per il cliente, sulla base di una logica a *step* progressivi in cui vengono confrontate le singole caratteristiche dello stesso con quelle del prodotto o del servizio finanziario fornito.

Nel caso di prodotti illiquidi o parzialmente liquidi è effettuata una valutazione specifica in merito all'orizzonte temporale di investimento (*holding period*).

Con particolare riferimento alla valutazione del rischio di concentrazione, la Banca definisce politiche interne e procedure che, tra l'altro, le consentano di garantire che i servizi di consulenza e gestione di portafogli prestati al cliente tengano conto di un adeguato livello di diversificazione del rischio.

Poiché all'aumentare della complessità del prodotto, aumenta la difficoltà di dimostrare la necessaria conoscenza ed esperienza da parte del cliente per comprendere i fattori chiave, i benefici e i rischi connessi all'investimento, la Banca adotta particolari cautele nella distribuzione di strumenti finanziari connotati da profili di complessità nel rispetto delle raccomandazioni fornite a livello nazionale dalla Consob con la Comunicazione n. 0097996, del 22 dicembre 2014 e a livello europeo dall'ESMA.

A tal fine, la Banca assicura una corretta "classificazione" della propria clientela[4] e degli strumenti finanziari a complessità molto elevata fornito dalla Consob nella citata Comunicazione.

Nell'Allegato 3 - *Processo di valutazione dell'adeguatezza* è riportata la descrizione dettagliata delle logiche di:

[4] Si veda la Policy per la classificazione della clientela.

- raffronto tra i parametri impiegati ai fini della profilatura della clientela e gli indicatori utilizzati per definire il grado di rischiosità e complessità del singolo prodotto finanziario;
- valutazione delle possibili scelte di investimento, tenendo conto dei costi e della complessità di potenziali prodotti finanziari alternativi (cd. valutazione di equivalenza).

Nell'*Allegato 6 – Criteri per la determinazione del profilo MiFID del cliente* sono riportati i criteri e i parametri sottesi alle logiche adottate per la profilatura della clientela sulla base delle riposte fornite nel questionario MiFID, nonché ampiamente e analiticamente descritte le modalità di determinazione degli indicatori di conoscenza ed esperienza, rischio, holding period e capacità di sostenere le perdite.

Nell'Allegato 5 – *Processo di sottoscrizione o acquisto delle azioni emesse dalla Banca* sono descritti i presidi e le misure implementate dalla Banca al fine di adeguare il processo di sottoscrizione o acquisto di azioni di propria emissione alle previsioni dell'articolo 25-bis del Decreto legislativo 58/1998 (TUF) in materia di prestazione di servizi di investimento, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20, co. 2-ter del Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come novellato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. Decreto Fiscale).

8.1 Servizio di consulenza in materia di investimenti

La consulenza in materia di investimenti consiste nella raccomandazione diretta a una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore o nella sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore di:

- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento;
- esercitare o non esercitare il diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.

Una raccomandazione per considerarsi personalizzata deve essere adatta alla persona alla quale viene presentata e prendere in considerazione le sue caratteristiche non potendosi, al contrario, considerarsi tale una raccomandazione rivolta esclusivamente al pubblico.

La normativa vigente prevede che il servizio di consulenza in materia di investimenti possa essere prestato secondo due distinte modalità che si differenziano per i seguenti aspetti:

1. **Consulenza su base indipendente,** che si contraddistingue, in considerazione dell'assenza di legami con soggetti terzi, per:

a) l'obbligo di valutare un'ampia gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato (che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti e non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti dalla Banca o da altre entità che abbiano con la stessa stretti legami o rapporti legali o economici tali da poter compromettere l'indipendenza della consulenza prestata); e
b) il divieto di percepire e trattenere incentivi ad eccezione di quelli non monetari minori[5];

2. **Consulenza su base non indipendente**, in merito alla quale la Banca presta una raccomandazione:

a) esente dal preventivo ricorso ad un processo di selezione che le consenta di valutare e comparare un'ampia gamma di strumenti emessi da soggetti terzi o non legati alla Banca da "stretti legami"; e
b) a fronte della quale può percepire incentivi, purché nel rispetto di condizioni predeterminate.

La Banca adotta un modello di prestazione del servizio di consulenza su base non indipendente, pertanto si avvale della possibilità di percepire onorari, commissioni, o benefici monetari e non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisca per conto di terzi nel rispetto:

a) del dovere di utilizzare gli stessi per l'accrescimento della qualità del servizio mediante la prestazione di servizi aggiuntivi o livelli superiori di servizio;
b) degli obblighi di agire in modo onesto, equo e professionale nonché nel migliore interesse del cliente;
c) dell'obbligo di fornire al cliente un'informativa *ex ante* (circa l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo nonché i meccanismi per trasferire al cliente gli incentivi percepiti) ed *ex post* (circa il valore esatto degli incentivi nel caso non fosse stato predeterminato e di natura periodica, almeno annuale, circa l'importo esatto degli incentivi ricevuti).

Le modalità per il rispetto di tali condizioni e il loro accertamento sono descritte nella policy sulla rilevazione e gestione degli incentivi.

La Banca, prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, informa il cliente:

[5] Per la descrizione del concetto di beneficio non monetario minore e dei limiti di ammissibilità degli stessi si rimanda alla Policy sulla rilevazione e gestione degli incentivi.

- che la consulenza è fornita su base non indipendente e del tipo e natura delle limitazioni conseguenti;
- della gamma di strumenti finanziari presi in esame e, in particolare, se la raccomandazione si limita a considerare quelli emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'impresa di investimento o altra forma di stretto rapporto (legale o economico) con la stessa;
- se verrà fornita o meno la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati;
- dei rischi associati agli investimenti relativi agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento raccomandate, anche mediante l'individuazione del mercato di riferimento degli strumenti proposti;
- di tutti i costi ed oneri connessi relativi sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori nonché i costi eventuali della consulenza, ove rilevante, sul costo dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e sulle modalità di pagamento di quest'ultimo, includendo anche eventuali pagamenti a terzi.

In particolare, la Banca fornisce al cliente, tramite l'apposito documento di informativa precontrattuale, una spiegazione circa la gamma degli strumenti finanziari che potrebbe raccomandare, includendo il rapporto con gli emittenti degli stessi. La Banca descrive, altresì, i tipi di strumenti finanziari considerati, la gamma degli strumenti e degli emittenti analizzati per ciascun tipo di strumento in base all'ambito del servizio prestato.

Il servizio di consulenza in materia d'investimenti su base non indipendente viene fornito dalla Banca sotto forma di consulenza di base.

8.2 Consulenza di base

Il servizio di consulenza di base non costituisce un rapporto di durata e consiste nella prestazione gratuita di raccomandazioni personalizzate al cliente, previa sua richiesta o su iniziativa della Banca, volte alla realizzazione di una specifica operazione avente ad oggetto un determinato strumento finanziario.

Nella prestazione del servizio di consulenza base la Banca effettua la valutazione di adeguatezza prendendo in esame il singolo prodotto finanziario e adottando l'approccio di tipo multivariato di seguito rappresentato:

	Profilo del Cliente		Profilo Prodotto Finanziario	Risultato verifica
Se	Conoscenza / Esperienza	≥	Complessità	✓
	Capacità a sostenere le perdite	≥	Rischio mercato	✓
	Profilo di rischio (comprensivo di tolleranza al rischio	≥	Rischio mercato (volatilità prodotto) oppure Rischio emittente (rating emittente / prodotto)	✓
	Holding period	≥	Rischio liquidità	✓
	Concentrazione strumento	≤	Limiti di concentrazione	✓

La conoscenza ed esperienza del cliente sono valutate al fine di certificare la capacità dello stesso di comprendere la natura e le caratteristiche del prodotto finanziario.

La situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento (il c.d. profilo di rischio) sono confrontati con la capacità di sostenere le perdite che portano all'identificazione di un determinato rischio di mercato del prodotto che il cliente è in grado di sopportare, secondo la seguente matrice:

		Capacità a sostenere le perdite		
		Bassa	Media	Alta
Profilo di rischio	Basso	Linee / prodotti con rischio mercato 1	Linee / prodotti con rischio mercato 1	Linee / prodotti con rischio mercato 1
	Basso/Medio	Linee / prodotti con rischio mercato 1	Linee / prodotti con rischio mercato 1 e 2	Linee / prodotti con rischio mercato 1, 2 e 3
	Medio/Alto	Linee / prodotti con rischio mercato 1 e 2	Linee / prodotti con rischio mercato 1 e 2 e 3	Linee / prodotti con rischio mercato 1 e 2, 3 e 4
	Alto	Linee / prodotti con rischio mercato 1, 2 e 3	Linee / prodotti con rischio mercato 1, 2, 3 e 4	Linee / prodotti con rischio mercato 1, 2, 3 e 4

Tabella 7: Matrice di raccordo tra il profilo di rischio e la capacità di sostenere le perdite

L'orizzonte temporale dell'investimento del cliente è rapportato al rischio di liquidità del prodotto e tale verifica assume autonomo rilievo, per i prodotti illiquidi, ai fini della valutazione di adeguatezza. Pertanto, dovranno ritenersi di norma inadeguate, e come tali non oggetto di raccomandazione, le operazioni in prodotti finanziari illiquidi per quella clientela che avesse dichiarato un orizzonte

temporale dell'investimento inferiore alla durata anagrafica del prodotto[6].

Infine, ai fini della valutazione del rischio di concentrazione, deve essere individuata la massima quantità raccomandabile, in termini percentuali, del prodotto finanziario.

8.3 Consulenza avanzata

La banca non effettua il servizio di consulenza avanzata.

Nell'ambito del servizio di consulenza avanzata, la Banca fornisce al cliente, a titolo oneroso, raccomandazioni personalizzate di acquisto e di vendita in via continuativa. Il servizio di consulenza avanzata consiste nel fornire al cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, raccomandazioni personalizzate riguardanti singole operazioni o serie di operazioni collegate relative a uno o più strumenti finanziari, conseguenti a una analisi della rischiosità del portafoglio dell'investitore.

Il servizio ha ad oggetto l'elaborazione e la fornitura periodica, da parte della Banca, di portafogli modello composti da *asset class* di riferimento, destinati ad alimentare il sistema informativo della Banca od altra eventuale procedura ad essa eventualmente collegata ovvero utilizzata dalla Banca ai fini della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti alla propria clientela.

Le predette raccomandazioni conseguono ad un'analisi della rischiosità del portafoglio dell'investitore nonché del suo profilo di rischio e si riferiscono all'insieme delle operazioni congiuntamente considerate: la valutazione di adeguatezza deve, pertanto, prendere in esame il portafoglio oggetto del servizio.

La Banca provvede con cadenza almeno trimestrale, e ove richiesto dalle contingenti evoluzioni macroeconomiche e di scenario anche con cadenza più ravvicinata, a delineare gli scenari e i relativi parametri quantitativi propedeutici alla elaborazione e predisposizione dei portafogli modello avendo a riferimento i profili di classificazione della clientela adottati.

Al fine di rilasciare raccomandazioni personalizzate ed elaborare il portafoglio ideale per l'investitore, la Banca valuta le conoscenze ed esperienze, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, che il cliente ha comunicato nella compilazione del questionario adottando le regole previste nell'ambito della consulenza di base opportunamente adattate in ottica di ottimizzazione di

[6] Si veda paragrafo 5.3 della Policy per la definizione degli indicatori MiFID dei prodotti finanziari.

portafoglio.

L'inesperienza del cliente può essere mitigata grazie all'apporto consulenziale fornito in ragione dell'attività di monitoraggio e di *reporting* periodico posta in essere nei confronti dello stesso nell'ambito del servizio in oggetto. In tale ottica, la valutazione della complessità di un prodotto finanziario rispetto alla conoscenza ed esperienza sarà valutata come segue:

Conoscenza ed esperienza	Complessità del prodotto
Bassa	1 – Bassa, 2 – Media / Bassa
Media / Bassa	1 – Bassa, 2 – Media / Bassa, 3 – Media / Alta
Media / Alta	1 – Bassa, 2 – Media / Bassa, 3 – Media / Alta, 4 – Alta
Alta	1 – Bassa, 2 – Media / Bassa, 3 – Media / Alta, 4 – Alta

Tabella 8: Raccordo conoscenza / esperienza con complessità del prodotto in caso di consulenza avanzata

A seconda della tipologia di rischio considerata, la Banca procede a una valutazione di adeguatezza del portafoglio complessivo o sul singolo prodotto finanziario. In particolare, il rischio di mercato, che rappresenta la perdita (o il guadagno) di valore di un investimento, viene desunto dal confronto tra il profilo di rischio e la capacità a sostenere le perdite (cfr. Tabella 7) e deve essere valutato con riferimento alla volatilità dell'intero portafoglio del cliente. Di contro, il rischio emittente / controparte e il rischio di liquidità, non essendo misurabili rispetto ad un complesso di strumenti finanziari, sono valutati in relazione al singolo prodotto finanziario.

9. DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA

La Banca, ogniqualvolta presti il servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente al dettaglio, fornisce allo stesso una dichiarazione di adeguatezza (cfr. Allegato 4 – *Dichiarazione di Adeguatezza*) contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo i quali la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

Tale relazione deve essere fornita:

- su supporto durevole
- prima che il cliente effettui una transazione.

La dichiarazione di adeguatezza deve essere consegnata al cliente anche nei casi in cui questi non effettui l'operazione raccomandata, dal momento che il servizio di consulenza si esaurisce con la prestazione della raccomandazione.

La dichiarazione di adeguatezza deve essere resa e consegnata qualunque sia il senso della raccomandazione fornita e, quindi, qualora la stessa abbia ad oggetto:

- l'acquisto di uno strumento finanziario;
- la vendita di uno strumento finanziario;
- il mantenimento di una posizione.

La Banca conserva traccia della data in cui ha consegnato detta dichiarazione al cliente nei casi in cui ciò non sia avvenuto contestualmente alla consegna della raccomandazione.

Nel caso in cui la raccomandazione personalizzata abbia ad oggetto un prodotto finanziario più costoso o complesso rispetto ai potenziali prodotti equivalenti selezionati sulla base delle regole definite nell'Allegato 3 viene fornita un'apposita informativa al cliente.

Nel caso in cui la raccomandazione personalizzata abbia ad oggetto un'operazione di switch, individuata sulla base delle regole definite nell'Allegato 3, viene fornita un'apposita informativa al cliente che elenca i motivi per il quali i benefici attesi sono considerati superiori ai costi sostenuti per la modifica negli investimenti raccomandata. Viene inoltre fornita al cliente un'apposita informativa nel caso di operazioni di switch considerate non adeguate.

10. RENDICONTO PERIODICO DI ADEGUATEZZA

La Banca fornisce al cliente che si avvale dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza avanzata, informazioni sulle motivazioni per le quali l'investimento è ritenuto idoneo rispetto alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del cliente.

Tali informazioni sono fornite dalla Banca al cliente tramite gli strumenti di rendicontazione periodica messi a disposizione ai sensi dei contratti che regolano i servizi.

La banca non effettua il servizio di consulenza avanzata.

11. PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA

La Banca effettua la valutazione dell'appropriatezza considerando le informazioni fornite dal cliente relativamente alla sua esperienza e conoscenza, al fine di verificare che lo stesso sia in grado di comprendere i rischi che il tipo specifico di strumento o servizio di investimento richiesto comporta.

Qualora la Banca ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente stesso, lo avverte di tale situazione: in tale ultimo caso il cliente può decidere di confermare in modo esplicito l'operazione disposta anche se non appropriata, oppure di non procedere alla conferma della stessa.

12. EXECUTION ONLY

La Banca si avvale della facoltà di non valutare l'appropriatezza nella prestazione di servizi che consistono unicamente nell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con o senza servizi accessori (c.d regime di *execution only)* qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) i servizi sono connessi a uno dei seguenti strumenti finanziari:
   i. azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato;
   ii. obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
   iii. strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
   iv. azioni o quote in OICVM ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento UE n. 538/2010;
   v. depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all'uscita dal prodotto prima della scadenza;
   vi. altri strumenti finanziari non complessi che soddisfano i criteri specificati dall'articolo 57 del regolamento (UE) 2017/565;
   b) il servizio è prestato su iniziativa del cliente o potenziale cliente;
   c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che la Banca, nel prestare il servizio richiesto, non è tenuta a valutare l'appropriatezza dello strumento finanziario o del

servizio prestato o proposto e che, pertanto, non sussiste la tutela offerta dalle relative norme di comportamento degli intermediari. Tale informazione può essere resa in forma standardizzata;

d) il rispetto degli obblighi in tema di conflitto di interessi.

Al fine di garantire ai clienti un adeguato livello di protezione, la Banca non consentirà ai propri clienti di effettuare operazioni in regime di *execution only* se non tramite internet banking. In questo caso, prima di poter effettuate qualsiasi operazione il cliente sarà informato che la Banca, nel prestare il servizio richiesto, non è tenuta a valutare l'idoneità dello strumento prestato o proposto e che, pertanto, non sussiste la tutela offerta dalle relative norme di comportamento degli intermediari.

13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La Banca mantiene le registrazioni delle valutazioni di adeguatezza e appropriatezza condotte, includendovi:

- il risultato della valutazione;
- l'eventuale avviso dato al cliente circa la non appropriatezza dell'operazione, indicando se il cliente abbia valuto darvi corso ugualmente e se la Banca abbia acconsentito di darvi esecuzione;
- l'eventuale avviso dato al cliente di non possedere informazioni sufficienti per valutare l'appropriatezza dell'operazione, indicando, anche in tale ipotesi, se il cliente abbia voluto compiere ugualmente l'operazione e se la Banca abbia accettato di compierla.

La Banca si dota di idonee procedure (quali, a titolo esemplificativo, *back up* e *recovery plans*) al fine di fronteggiare i rischi per il funzionamento del servizio che derivino dall'utilizzo di strumenti automatizzati.

14. ALLEGATI

La presente Policy è integrata dai documenti di seguito allegati:

1) questionario MiFID 2 "Persone fisiche";
2) questionario MiFID 2 "Enti";
3) processo di valutazione dell'adeguatezza;
4) dichiarazione di adeguatezza;
5) processo di sottoscrizione e acquisto delle azioni emesse dalla Banca;
6) criteri per la definizione del profilo MiFID del cliente.